



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
 PROVINCIA DI MESSINA

Prot. Gen. 10 n. 11942 del 24.09.14

REGISTRO
 N. 33

13.09.2014

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
 CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

L'anno duemilaquattordici il giorno **quindici** del mese di Settembre
 Con inizio alle ore **17,00**, nella sala delle adunanze del Comune.
 Alla convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCHEPISI Alfonso Edoardo	X		9) GULINO Gino	=	X
2) BALLOTTA Salvatore	=	X	10) BONGIOVANNI Salvatore	X	
3) ARDIRI Graziella	X		11) CAMUTI Gianluca	X	
4) TRICOLI Rosario Nunziato	=	X	12) FERRO Francesco	=	X
5) PAGLIAZZO Vincenzina	=	X	13) DI DIO Fabio	X	
6) LA BELLA Mario Pippo	X		14) DI BELLA Gianluca Antonino	X	
7) PALADINA Angela	X		15) PAGANA Francesco	X	
8) TABATTO Salvatore	=	X			

Assegnati n. 15 in carica n. 15 presenti n. **9** Assenti n. **6**
 Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori:

Il Sig. SCHEPISI Alfonso Edoardo, nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario comunale Signora Dott. ssa LIMINA Provvidenza

La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: **Interdonato, Ferro, Natoli.**
 Nel corso della seduta entra il Consigliere **TRIGOLI Rosario N.**

AREA RAGIONERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Ord. Della proposta 28

Li 03-09-2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

RELAZIONE

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo di natura patrimoniale, costituito dal possesso di immobili, collegato al loro valore e natura ed il secondo collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CHE la IUC è composta da tre distinte entrate: IMU, Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, TASI, riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

DATO ATTO che, in base all'art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali coincide con il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e che, anche se approvati successivamente purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2014, pubblicato sulla G.U.n. 169 del 23.07.2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 30 Settembre 2014;

VISTO il comma 704 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che abroga l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 25 del 20.05.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARES, pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI dagli artt. 1 e 2 del D. L. 28 febbraio 2014, n.16 convertito dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, dall'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RAVVISATA la necessità di coordinare dal punto di vista normativo e regolamentare la disciplina riguardante la TARES con l'istituzione della IUC e quindi della TARI;

RITENUTO opportuno adottare un nuovo Regolamento che disciplini la componente TARI a seguito l'istituzione della IUC, revocando, nel contempo, dalla data di istituzione della IUC, il previgente Regolamento relativo alla TARES;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, secondo quanto disciplinato dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, per essere efficaci, devono essere inserite sul Portale del federalismo fiscale, con invio entro il 21 ottobre.


TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni regolanti la materia;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 25.08.2014 con la quale la Giunta Comunale ai sensi l'art. 20 dello Statuto Comunale propone al Consiglio Comunale per l'approvazione lo schema di Regolamento per l'applicazione della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) come allegato alla presente proposta di deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;


PROPONE

- Di approvare il Regolamento per l'applicazione della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) come allegato alla presente proposta di deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Graziella Castellino



Il Proponente
Prof. Salvatore Taranto



IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento incante "Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI" Il responsabile del servizio consegna al Presidente una copia del Regolamento cui sono state apportate correzioni consistenti in discrasie limitate all'indice del regolamento; il presidente informa in merito il consiglio che ne prende atto.

Il consigliere Di Dio propone di dare per letto il regolamento e di illustrare gli emendamenti che sono stati presentati.

Il Presidente chiede al responsabile del servizio di rendere il parere tecnico sull'emendamento presentato da Progetto Paese, sul quale non era stato ancora acquisito.

Viene espresso parere favorevole sull'emendamento.

Il Presidente espone l'emendamento di Progetto Paese.

Il Presidente procede quindi alla esposizione dell'emendamento che era stato presentato, sempre nella precedente seduta dall'Amministrazione, e fa rilevare che è analogo ad uno dei punti del precedente emendamento illustrato presentato da Progetto Paese.

Entra il consigliere Tricoli - Presenti 10.

Il consigliere Di Dio fa presente che il suo gruppo intende presentare un ulteriore emendamento: esattamente al cap.2 art.8 comma 1 lett-a) si propone di togliere "priva di mobili e suppellettili", in quanto è impensabile che una abitazione se priva dei contratti di luce e gas anche se con mobili al suo interno debba pagare la TARI; il consigliere continua poi commentando l'emendamento presentato dal suo gruppo, spiegandone le motivazioni e che cosa si intende ottenere; in particolare l'emendamento all'art.17 riguarda le seconde abitazioni prevedendo che quando sono disabitate il riferimento si debba fare per la parte variabile ad un solo elemento e inoltre la riduzione del 30%, con decorrenza dalla data di comunicazione all'Ente.

La Bella fa osservare che l'emendamento apportato all'art.17, l'ultimo periodo, potrebbe dare adito ad una difficoltà applicativa.

Pagana chiarisce che l'espressione voleva solo essere una ripetizione di quanto già previsto dalla legge, non smentisce né conferma.

Di Dio prendendo atto delle osservazioni propone di cassare parte del loro emendamento ed esattamente al comma 6 dell'art.17 da "Resta fermo a comune di residenza".

Il Sindaco chiede che il responsabile esponga al consiglio ulteriori elementi di valutazione frutto di una analisi contabile svolta dall'ufficio.

La d.ssa Castellino spiega il contenuto dell'analisi svolta e che in copia viene data ai diversi gruppi.

Il Sindaco chiede vengano trattati gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione.

Il Segretario fa osservare che l'emendamento dell'amministrazione è stato presentato con i pareri e già protocollato nel corso della scorsa seduta mentre l'emendamento del Gruppo Progetto Paese è stato presentato nel corso della seduta senza alcun protocollo; agli stessi però non è stata data alcuna numerazione di arrivo al tavolo della presidenza.

La Bella propone di trattare prima l'emendamento della Amministrazione essendo previsto, per contenuto, anche nell'altro emendamento; conferma che in effetti nel corso della riunione in commissione vi era stato da parte dell'amministrazione l'impegno a presentare l'emendamento, l'altro gruppo ha poi presentato anche altri emendamenti oltre quello concordato.

Il Sindaco trova corretto l'intervento di La Bella ma chiede che si tenga anche conto della conduzione dei lavori consiliari.

Tricoli richiama il presidente per avere dato la parola al consigliere La Bella interrompendo la relazione del funzionario e quindi gli chiede perché non ha ancora presentato le dimissioni visto che non rappresenta più la maggioranza del consiglio.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento presentato dall'amministrazione che risulta protocollato al n.11239.del 8.9.14 e che si allega, invitando alle dichiarazioni di voto.

Pagana interviene e fa rilevare l'importanza dell'argomento che va quindi sviscerato, siccome in consiglio non si riscontra la tranquillità necessaria, prima di votarlo ha bisogno di ulteriori chiarimenti, magari sospendendo i lavori.

Il Presidente puntualizza che in effetti si stava cercando di chiarire l'argomento.

Il Sindaco ribadisce che il funzionario chiarisca gli effetti di un emendamento e quelli dell'altro.

La responsabile dell'area d.ssa Castellino fa presente di avere preso parte ai lavori in commissione ed è stata incaricata in tale sede di verificare la refluenza degli emendamenti sui cittadini; premette che sono solo dati tecnici quelli che espone; l'emendamento presentato dall'amministrazione, che costituisce anche un punto dell'altro emendamento, comporterà un minor gettito di 4750 euro; applicando l'altra parte dell'emendamento proposto dalla minoranza si ha un minor gettito di 19000 euro circa, somme che verranno riversati sui proprietari della prima casa; entrambi gli emendamenti comportano un minor gettito di circa 25000 euro.

Il consigliere Di Dio sottolinea che le due cose devono essere scisse, l'uno il regolamento e l'altro il piano finanziario e la tariffa; se si riduce il piano finanziario la differenza sarà inferiore mentre il regolamento sarà applicato indipendentemente dalla tariffa; il principio è che chi produce rifiuti paga, se non produco rifiuti o ho la casa sfitta non devo pagare.

Bongiovanni dichiara di condividere quanto detto da Di Dio e in sede di approvazione del piano finanziario dimostreranno che si può ridurre.

Castellino chiede altre spiegazioni che vengono date dalla responsabile.

Il Presidente puntualizza che si stanno approvando le regole non il bilancio, peraltro avrebbero dovuto avere le spiegazioni sulla Tasi dall'assessore ma non hanno avuto neanche la presenza dell'assessore, ribadisce che si stanno approvando le regole e non il bilancio.

Il Sindaco chiede la parola.

Il Presidente non concede la parola asserendo che gliel'ha già concessa dieci volte e le regole vanno rispettate anche dall'amministrazione; invita quindi alle dichiarazioni di voto sull'emendamento presentato dall'Amministrazione.

Il sindaco chiede al segretario quali siano le modalità da seguire per le dichiarazioni di voto.

Il segretario legge il regolamento sul consiglio comunale nella parte che disciplina l'argomento e fa presente che per prassi fin'ora si è proceduto con la dichiarazione dei due consiglieri Ballotta e Pagliazzo, del gruppo di minoranza e poi del gruppo di maggioranza.

La Bella ribadisce come si è proceduto fin'ora per le dichiarazioni di voto ma il consiglio, puntualizza, si può determinare secondo una prassi specifica, non crede però che l'amministrazione possa entrare nel merito; si dichiara disponibile, comunque a nome del suo gruppo, ad intervenire per primi.

Il Presidente dà quindi la parola al gruppo Orgoglio, Impegno e Libertà per la dichiarazione di voto.

Bongiovanni dichiara che essendo l'emendamento a favore dei cittadini sono d'accordo.

Di Dio dichiara che il suo gruppo è favorevole in quanto l'emendamento è simile al loro.

L'emendamento viene approvato ad unanimità

Il consigliere Di Dio chiede venga cassato dal loro emendamento all'art.17 comma 6 da "Resta" a "Residenza" e di stralciare dall'emendamento il 1° comma all'art.23 in quanto già oggetto del precedente emendamento approvato.

Si procede alle dichiarazioni di voto sul secondo emendamento presentato dal Gruppo progetto Paese nel corso della seduta del 8.9.2014.

Il consigliere La Bella propone un emendamento all'art.6 cap.2 del Regolamento al punto 3) alla fine della lettera a) si propone di aggiungere: "fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.17 cap.2" e al punto 6 si propone di aggiungere: "fatto salvo quanto previsto dall'art.27 comma 3"

Bongiovanni dichiara il loro voto favorevole.

Di Dio dichiara il voto favorevole.

Tricoli dichiara l'astensione dal voto.

Esce il consigliere Paladina - presenti 9.

L'emendamento viene approvato con 8 voti favorevoli ed un astenuto (Tricoli).

Si pone ai voti il terzo emendamento presentato nel corso della seduta da consigliere Di Dio all'art.8 comma 1 lettera a), di cui nelle premesse.

Le dichiarazioni di voto dei diversi gruppi sono a favore.

L'emendamento è approvato ad unanimità.

Si pone ai voti l'emendamento presentato dal consigliere La Bella e di cui sopra che viene approvato con dichiarazioni di voto favorevoli dai diversi gruppi.

Il Presidente richiede le dichiarazioni di voto sull'approvazione del regolamento emendato.

Bongiovanni dichiara il voto favorevole.

Tricoli si dichiara favorevole.

Di Dio dichiara che essendo stati approvati i loro emendamenti sono favorevoli.

Rientra il consigliere Paladina.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI" Sentita l'esposizione del Presidente e i vari interventi svolti;

Sentiti in particolare gli emendamenti proposti, di cui uno da parte della maggioranza, prot. n.11239 del 8.9.2014, un secondo emendamento da parte del Gruppo Progetto Paese nel corso della seduta dell'8.9.14, un terzo emendamento proposto nel corso della seduta dal consigliere Di Dio, un quarto emendamento presentato nel corso della seduta dal consigliere La Bella;

Sentiti gli esiti della votazione sui quattro emendamenti suddetti;

Sentiti gli esiti delle dichiarazioni di voto sul Regolamento emendato;

Visto l'OREL vigente nella Regione Sicilia

Visto lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI" e quindi approvare l'allegato Regolamento come emendato con i quattro emendamenti proposti dai diversi gruppi consiliari e dai singoli consiglieri ed approvati.

IL CONSIGLIO

Ad unanimità di voti, stante l'urgenza di disporre del Regolamento per procedere alla determinazione ed alla conseguente applicazione della nuova TARI,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86400390830

Partita I.V.A. 00756380838

AREA RAGIONERIA

Prot. n. 11239

San Piero Patti 08.09.2014

Al Presidente del Consiglio

SEDE

PROPOSTA EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)

I sottoscritti TROVATO Ornella e TARANTO Salvatore, rispettivamente nella qualità di Sindaco e di Assessore al Bilancio di questo Comune presentano il seguente emendamento al Regolamento per l'applicazione della TARI:

Art. 23 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

IL comma 1 viene riscritto così come segue:

1. La tariffa si applica con una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero;

Il Sindaco

Avv. Ornella TROVATO

L'Assessore al Bilancio

Prof. Salvatore TARANTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE a condizione che venga modificato di conseguenza il Piano Tariffario già esitato dalla G.C. con Deliberazione n. 150 del 04.09.2014

La Responsabile Area Ragioneria

Dott.ssa Graziella CASTELLINO

CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PIERO PATTI

Gruppo Consiliare "Progetto Paese"

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.G. N° 33 DEL 15.09.2014

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI SAN PIERO PATTI

OGGETTO: *Emendamento alla Proposta di deliberazione "Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI (Tributo Diretto alla Copertura dei Costi Relativi al Servizio Gestione dei Rifiuti)".*

Vista la proposta di deliberazione "Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI (Tributo Diretto alla Copertura dei Costi Relativi al Servizio Gestione dei Rifiuti)", i sottoscritti Consiglieri Comunali, DI DIO Fabio, FERRO Francesco, CAMUTI Gian Luca, DI BELLA Gianluca Antonino e PAGANA Francesco

PRESENTANO

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Art. 13 - Determinazione della tariffa:

Testo vigente	Proposta modifica
1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.	1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.	2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo	3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo

CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PIERO PATTI
Gruppo Consiliare "Progetto Paese"

<p>alla stessa annualità.</p> <p>4. Ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 296/2006, la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.</p> <p>5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.</p>	<p>alla stessa annualità.</p> <p>4. Ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 296/2006, la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.</p> <p>5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.</p> <p>6. Il Consiglio Comunale deve approvare la tariffa su proposta della Giunta Municipale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p>
---	---

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche:

Testo vigente	Proposta modifica
<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di lavoratori all'estero, studenti fuori sede, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno la persona assente non viene considerata, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>3. Per gli immobili classificati nelle categorie catastali C2 e C6, utilizzate a titolo di deposito</p>	<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di lavoratori all'estero, studenti fuori sede, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei (6) mesi, la persona assente non viene considerata, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>3. Per gli immobili classificati nelle categorie catastali C2 e C6, utilizzate a titolo di deposito</p>

CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PIERO PATTI
Gruppo Consiliare "Progetto Paese"

e/o garage e tenuto a disposizione del nucleo familiare residente, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

e/o garage e tenuto a disposizione del nucleo familiare residente, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia **a partire dalla data di comunicazione all'Ente.**

6. Per le seconde case, non utilizzate, non locate, ma stabilmente attive si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità, la suddetta norma è applicabile solo dietro presentazione di apposita istanza del proprietario o conduttore dell'immobile.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze **anagrafiche del comune di residenza.**

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche:

Testo vigente	Proposta modifica
<p>1. La tariffa si applica con una riduzione del 30% nella parte variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;</p> <p>b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</p> <p>c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero;</p> <p>2. La tariffa si applica in misura ridotta di due terzi per una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>3. Le riduzioni di cui al comma precedente si</p>	<p>1. La tariffa si applica con una riduzione del 30% nella parte variabile parte fissa e variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;</p> <p>b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;</p> <p>c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero;</p> <p>2. La tariffa si applica in misura ridotta di due terzi per una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>

CONSIGLIO COMUNALE DI SAN PIERO PATTI
Gruppo Consiliare "Progetto Paese"

<p>applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p>	<p>3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p>
<p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.</p>	<p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.</p>

Art. 26 - Riduzioni per compostaggio domestico:

Testo vigente	Proposta modifica
<p>1. Le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico possono accedere ad una riduzione del 30% o del 40% nella parte variabile, a seconda che la compostiera sia fornita dal Gestore del servizio o procurata in proprio.</p> <p>2. A tale riduzione si accede a seguito presentazione istanza, unitamente a dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Tributi e decorre dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza ed, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino al permanere delle condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Tributi.</p> <p>3. Il Comune o il gestore del Servizio rifiuti potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal regolamento.</p>	<p>1. Le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico accedono ad una riduzione del 30% o del 40% nella parte variabile, a seconda che la compostiera sia fornita dal Gestore del servizio o procurata in proprio.</p> <p>2. A tale riduzione si accede a seguito presentazione istanza, unitamente a dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Tributi e decorre dal giorno successivo alla prescntazione dell'istanza ed, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino al permanere delle condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Tributi.</p> <p>3. Il Comune o il gestore del Servizio rifiuti potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal regolamento.</p>

San Piero Patti, 08\09\2014

PARERE

FAUDEVOLLO *Consigliere*
che venga in modo preciso il piano
Castellano San Piero

I Proponenti

Fabrizio
Giuseppe
et al



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

SOTTENNE
li, 05 luglio 2014

Oggetto: Parere.

Vista la Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.28 del 03.09.2014 avente ad oggetto " **Approvazione Regolamento per la disciplina della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) "**.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Viste le disposizioni di legge che regolano la materia;

Considerato

Che il Responsabile del servizio ha fornito regolare parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

che il gettito derivante dalla superiore imposizione troverà regolare allocazione e valutazione nel redigendo bilancio i previsione anno 2014;

Esprime

Parere Favorevole

Il Revisore Contabile
Dott. Pasquale Impelizzeri

Allegato alla delibera di C.C. n. 33 del 15.09.2014

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

(Provincia di MESSINA)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei Rifiuti)

Approvato dal Consiglio Comunale con emendamenti che modificano gli art. 6 -8 - 13 - 17 - 23 e 26 del Cap. 2 con Delibera n. 33 del 15.09.2014

PREMESSA

L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "I.U.C.", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Tale Imposta si articola in tre componenti:

- **IMU** : Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : Componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale

- Art. 1 Disciplina generale
- Art. 2 Termini e modalità di determinazione delle tariffe
- Art. 3 Modalità di versamento
- Art. 4 Modelli di pagamento
- Art. 5 Riscossione
- Art. 6 Deroga affidamento per anno 2014
- Art. 7 Funzionario Responsabile del Tributo
- Art. 8 Accertamenti e sanzioni
- Art. 9 Rimborsi e compensazione
- Art. 10 Riscossione coattiva

CAPITOLO 2

Norme per l'applicazione della "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei Rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 10. Determinazione superficie tassabile

Art. 11. Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – Riduzioni superfici tassabili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

Art. 13. Determinazione della tariffa

Art. 14. Articolazione della tariffa

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 20. Scuole statali

Art. 21. Tributo giornaliero

Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 25. Riduzioni per il recupero

Art. 26. Riduzioni per compostaggio domestico

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 28. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – Dichiarazione, accertamento e riscossione

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 32. Riscossione

CAPITOLO 3

Disposizioni finali

Art. 1. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 2 Clausola di adeguamento

Art. 3 Trattamento dati personali

Art. 4 Norme di rinvio

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

CAPITOLO I

Disciplina generale

Art. 1- DISCIPLINA

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione della componente TARI dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Art. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

ART. 3 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 , è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

ART. 4 - MODELLI DI PAGAMENTO

1. Il Comune, provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

ART. 5 - RISCOSSIONE

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

ART. 6 - DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014

1. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni ed utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 8 - ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia od elenchi:
 - Delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati;
 - Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - Ogni variazione anagrafica relativa a nascita, decesso, variazione residenza.
3. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della IUC sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede a rimborsare entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulla somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, come previsti dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IUC.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori all'importo minimo di versamento previsto.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dei provvedimenti di accertamento, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Non si procede alla notifica di provvedimenti di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo del tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

CAPITOLO 2

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata, qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. ;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque di depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti provenienti da attività sanitarie.

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) I materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento(CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5- Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) Domestiche residenti, quelle occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 Cap. 2. comma così modificato a seguito emendamento approvato nella seduta del C.C. del 15.09.2014)
 - a) Domestiche non residenti quelle occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione del proprietario.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chi persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 31, o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - b) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;**(comma così modificato a seguito emendamento approvato nella seduta del C.C. del 15.09.2014)**
 - c) le aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- i) Unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
 - j) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,60;
 - k) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Determinazione superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate ed accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138.
Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione della parte con altezza non superiore a mt.1,60.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 11 - Produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio – Riduzioni superfici tassabili

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti

a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, depositi agricoli e simili;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	Percentuale di riduzione
Autocarrozzerie – autofficine meccaniche – elettrauto – marmisti – laboratori vetri e specchi – verniciatura – distributori carburanti – falegnami	50
Lavanderie a secco – tipografie – laboratori fotografici – tintorie non industriali – eliografie – stamperie	40
Studi dentistici – radiologici - laboratori odontotecnici	25

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codici CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12- Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Il Piano Finanziario e la relazione illustrativa deve essere approvata dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

4. In particolare, il Piano finanziario deve comprendere:

- a. Il programma degli investimenti necessari;
- b. Il piano finanziario degli investimenti;
- c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi.

5. La relazione illustrativa deve indicare:

- a. Il modello gestionale organizzativo;
- b. I livelli di qualità del servizio;
- c. La ricognizione degli impianti esistenti;
- d. L'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

6. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. Ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 296/2006, la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

6. Il Consiglio Comunale deve approvare la tariffa su proposta della Giunta Municipale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. (comma aggiunto a seguito emendamento approvato nella seduta del C.C. del 15.09.2014)

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
5. In alternativa ai criteri di cui al comma 4 e, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
6. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
7. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b, dell'allegato 1 del sopra citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
8. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di lavoratori all'estero, studenti fuori sede, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a mesi sei, la persona assente non viene considerata, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. **(comma così modificato a seguito emendamento approvato nella seduta del C.C. del 15.09.2014)**

3. Per gli immobili classificati nelle categorie catastali C2 e C6, utilizzate a titolo di deposito e/o garage e tenuto a disposizione del nucleo familiare residente, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data di comunicazione all'Ente. **(comma così modificato a seguito emendamento approvato nella seduta del C.C. del 15.09.2014)**

6. Per le seconde case, non utilizzate, non locate, ma stabilmente attive si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità. La suddetta norma è applicabile solo dietro presentazione di apposita istanza del proprietario o conduttore dell'immobile. **(comma aggiunto a seguito emendamento approvato nella seduta del C.C. del 15.09.2014)**

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica con una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: ; { comma così modificato a seguito emendamento approvato nella seduta del C.C. del 15.09.2014)

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero

2. La tariffa si applica in misura ridotta di due terzi per una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa dichiarazione.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art. 23.

Art. 25 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;

b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di non aver conferito al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali anche se dichiarati assimilati, vengono avviati al recupero in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma, 1 lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea istanza che deve contenere la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero;
- Indicazione dei codici dei rifiuti avviati al recupero;
- Periodo di avvio al recupero.

4. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- Copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copie bolle di accompagnamento e fatture);
- Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla istanza di riduzione.

5. Le riduzioni sono calcolate in base ad un coefficiente stabilito nella Deliberazione di approvazione delle tariffe in maniera proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e concesse a consuntivo, in compensazione del tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsate nel caso non sia dovuto alcun tributo.

6. Il tributo è ridotto nella misura del 20% nella parte variabile nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, o mediante riciclo per alimentazione animali di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. A tale riduzione si accede a seguito presentazione istanza al Servizio Tributi e decorre dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza ed, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino al permanere delle condizioni che hanno originato la richiesta. La richiesta deve essere corredata da autocertificazione attestante i rifiuti riciclati per alimentazione animale o trattati mediante compostaggio.

Art. 26 - Riduzioni per compostaggio domestico

1. Le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico accedono ad una riduzione del 30% o del 40% nella parte variabile, a seconda che la compostiera sia fornita dal Gestore del servizio o procurata in proprio. ; (comma così modificato a seguito emendamento approvato nella seduta del C.C. del 15.09.2014)
2. A tale riduzione si accede a seguito presentazione istanza, unitamente a dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Tributi e decorre dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza ed, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino al permanere delle condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Tributi.
3. Il Comune o il gestore del Servizio rifiuti potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal regolamento.

Art. 27 - Riduzioni per assenza o inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.
2. Per le utenze, fuori dal centro urbano, poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, la tariffa è ridotta del 30 per cento nella parte variabile.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, purché sia disposta relativa autorizzazione di spesa che deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio

Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, con un massimo di due riduzioni o agevolazioni individuate tra quelle più favorevoli per il contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 30 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche, se non dichiarate, sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 7 Cap. 2 Titolo II del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo precedente entro il secondo mese successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione del locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi, oppure può essere inoltrata allo stesso :

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a) e b), fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32.- Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate, in modo differenziato, con riferimento alla TASI.
3. Il numero delle rate e la scadenza viene annualmente stabilito con Deliberazione di G.M..
4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o mediante bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di

inadempimento, si applicheranno le sanzioni per omesso pagamento di cui all' art. 13 D.Lgs n. 471/1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. L'importo minimo della TARI è pari ad euro 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua per tutti gli immobili posseduti da uno stesso possessore o come quota dovuta dall'eventuale occupante.

CAPITOLO 3

Disposizioni finali

Art. 1 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014, in deroga all'art. 3, comma 1 Legge 212/2000, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 488. .

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 2 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

ART. 3 - Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

Art. 4- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Comunali (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

Le UtENZE non Domestiche sono suddivise nelle seguenti Categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
Il RESPONSABILE del servizio interessato- per quanto concerne la regolarità tecnica- esprime parere: favorevole

Data 03-09-2014

Il Responsabile

C. Melloni P

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione.

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 03-09-2014

Il Responsabile

C. Melloni P

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di €..... trova copertura finanziaria al TITOLO
FUNZIONE..... SERVIZIO..... INTERVENTO.....
CAPITOLO P.E.G..... del bilancio 2014

Data.....

Il Ragioniere
